



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: GIUGNO 2026

IPER AMMORTAMENTO 2026: **DEFINITE LE MODALITÀ ATTUATIVE E IL NUOVO SCADENZIARIO GSE**

Con un recente Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (**MiMiT**), in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti i termini e le modalità pratiche per accedere alle agevolazioni del **Nuovo Iper Ammortamento** introdotto dalla Legge Finanziaria 2026.

La misura, si ricorda, è diretta a sostenere gli investimenti in **beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati** e in **impianti per l'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo**.

Per poter beneficiare dell'agevolazione, le imprese sono tenute a un rigoroso iter burocratico gestito tramite il portale del **GSE** (Gestore Servizi Energetici), che prevede l'invio di tre comunicazioni principali e di successivi adempimenti periodici di monitoraggio.

Il Flusso delle Comunicazioni Principali

L'accesso all'agevolazione è subordinato all'invio telematico al GSE di **3 distinte comunicazioni**:

1. **Comunicazione Preventiva:** Da trasmettere prima dell'avvio del progetto di investimento, contenente la descrizione dei beni e l'importo stimato.
2. **Comunicazione di Conferma:** Da inviare per confermare l'avanzamento o la prenotazione dei beni (es. a seguito del pagamento dell'acconto).
3. **Comunicazione di Completamento:** Da inoltrare a investimenti conclusi e interconnessi, per attestare l'effettiva entrata in funzione dei beni.

Lo Scadenziario Aggiornato per il Monitoraggio

Oltre alle tre comunicazioni iniziali, il Decreto ha introdotto **due importanti scadenze ricorrenti** volte al monitoraggio dell'agevolazione. L'impresa deve adempiere a questi obblighi a partire dalla prima comunicazione preventiva e per tutta la durata di fruizione del beneficio:

- **Entro il 20 gennaio di ciascun anno (Comunicazione Periodica):** Invio al GSE del riepilogo dettagliato degli investimenti effettuati nell'anno precedente.
- **Entro il 30 giugno di ciascun anno (Comunicazione Integrativa):** Invio del piano di ammortamento aziendale, con l'indicazione analitica delle quote di iper ammortamento imputate a ciascun esercizio fiscale.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



DETRAZIONE IVA:

IL DECRETO OMNIBUS ALLUNGA I TEMPI E RIPRISTINA I VECCHI TERMINI

Lo schema del **Decreto Legislativo "Correttivo Omnibus"**, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 10 giugno 2026, contiene un'importantissima novità a favore dei contribuenti, che segna di fatto un "ritorno al passato" per quanto riguarda i **termini di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA**.

L'articolo 12 della bozza di decreto modifica l'art. 19 e l'art. 25 del D.P.R. 633/1972 (nonché gli articoli 56 e 88 del recente Testo Unico IVA – D.Lgs. 10/2026), prevedendo un **considerevole ampliamento del lasso temporale** per poter recuperare l'imposta assolta sugli acquisti.

IL QUADRO ATTUALE (REGOLA IN VIGORE FINO AD OGGI)

Fino ad oggi, per effetto delle restrizioni introdotte a suo tempo dal D.L. 50/2017, la normativa prevedeva che:

- Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile.
- L'esercizio di tale diritto deve essere effettuato, al più tardi, con la **dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto stesso è sorto** (e alle condizioni esistenti in tale momento).

Questo automatismo imponeva tempistiche estremamente rigide, costringendo le imprese a registrare le fatture d'acquisto ricevute a ridosso della fine dell'anno entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale di quello stesso esercizio, pena la perdita del diritto alla detrazione (salvo il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore).

LA NOVITÀ: PIÙ TEMPO PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Con le modifiche introdotte dal decreto Correttivo Omnibus, viene ripristinato il regime di maggior favore precedentemente in vigore.

Il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA viene esteso al più tardi fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

- **Cosa cambia nella pratica:** Se il diritto alla detrazione sorge nel corso del 2026 (perché l'imposta è divenuta esigibile in tale anno), il contribuente non sarà più obbligato a computare la detrazione nella dichiarazione IVA 2027 (anno d'imposta 2026), ma potrà esercitare il diritto al recupero dell'imposta registrando il documento d'acquisto **fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo**, ovvero quella da presentare nel **2029** (relativa all'anno d'imposta 2028).



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

**CONTRASTO ALL'EVASIONE DA RISCOSSIONE:
AL VIA I **PIGNORAMENTI PRESSO TERZI** TRAMITE I DATI DELLE FATTURE
ELETTRONICHE**

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato i provvedimenti attuativi di una delle misure più incisive introdotte dalla Legge Finanziaria 2026, volta a contrastare la cosiddetta "**evasione da riscossione**".

La novità dota l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) di uno strumento tecnologico estremamente pervasivo per l'avvio delle procedure esecutive di **pignoramento presso terzi**, sfruttando direttamente i flussi della **fatturazione elettronica**.

IL NUOVO MECCANISMO DI INCROCIO DATI

Il provvedimento definisce i criteri, le modalità e la tipologia di informazioni che l'Agenzia delle Entrate trasmetterà periodicamente all'Agente della Riscossione.

AER non dovrà più limitarsi alle tradizionali e più lente indagini finanziarie bancarie, ma disporrà, con cadenza sistematica, dei seguenti dati estratti dal Sistema di Interscambio (SdI):

- I dettagli dei **corrispettivi** e delle transazioni commerciali.
- Il **numero e l'importo delle fatture elettroniche emesse** dai debitori (o dai loro obbligati) nei confronti dei propri clienti (i "terzi pignorati").

COME FUNZIONA IL PIGNORAMENTO "MIRATO"

Grazie a questo flusso costante di informazioni, l'Agente della Riscossione sarà in grado di conoscere in tempo reale quali soggetti hanno debiti commerciali (es. fatture da pagare o contratti di fornitura attivi) nei confronti del contribuente che risulta iscritto a ruolo.

1. **Individuazione dei crediti:** L'algoritmo identifica i clienti del debitore che hanno ricevuto fatture e che, presumibilmente, devono ancora saldare la prestazione o la merce.
2. **Blocco tempestivo:** AER può attivare immediatamente la procedura di pignoramento presso terzi (ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973), notificando l'atto direttamente al cliente del debitore e imponendogli di versare le somme dovute direttamente allo Stato anziché al proprio fornitore.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



**IPER AMMORTAMENTO TRANSIZIONE 5.0:
APERTURA DEL PORTALE GSE E REGOLAE IURIS SULLA SPETTANZA**

Si è conclusa la lunga attesa per le imprese interessate agli incentivi del nuovo piano **Transizione 5.0**. A seguito del via libera della Corte dei Conti al decreto attuativo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) ha emanato il decreto direttoriale con le istruzioni operative: **lo sportello sul portale del GSE (www.gse.it) è ufficialmente aperto per la presentazione delle prenotazioni dei benefici**.

Per la corretta pianificazione fiscale degli investimenti, è fondamentale analizzare le due condizioni cardine fissate dal legislatore in merito alla **maturazione del diritto** e alle **modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi**.

LA SPETTANZA DEL BENEFICIO: IL PRINCIPIO DELL'EVENTO SUCCESSIVO

La maggiorazione dell'iper ammortamento non spetta automaticamente con l'acquisto del bene, ma è subordinata a una precisa coordinazione temporale tra due eventi:

1. L'**effettiva entrata in funzione** (e interconnessione) del bene.
2. La **trasmissione al GSE della comunicazione di completamento** dell'investimento.

Sotto il profilo sistematico, il diritto alla maggiorazione matura **nel periodo d'imposta in cui si verifica l'ultimo di questi due eventi**.

- **Scenario A (Entrata in funzione antecedente o contestuale):** Se il bene entra in funzione prima o nello stesso giorno della trasmissione della comunicazione al GSE, l'agevolazione spetta nel periodo d'imposta di invio della comunicazione stessa.
- **Scenario B (Entrata in funzione successiva):** Se l'entrata in funzione avviene in un anno d'imposta successivo rispetto all'invio della comunicazione al GSE, la spettanza del beneficio **slitta in avanti** all'anno di effettiva messa in funzione. La comunicazione inviata al GSE resta valida; a spostarsi è solo il momento di maturazione del risparmio fiscale, che non viene perso ma posticipato.

L'INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE E IL RUOLO DELLA RICEVUTA GSE

Un altro aspetto fondamentale riguarda il momento in cui l'agevolazione può essere concretamente computata nel modello Redditi.

L'utilizzo della maggiorazione in dichiarazione è **rigorosamente subordinato alla ricezione della ricevuta ufficiale emessa dal GSE**. Il Gestore ha a disposizione **10 giorni** per rilasciare tale ricevuta (prorogabili di ulteriori 10 giorni qualora si rendano necessarie integrazioni documentali).

È importante evidenziare che **il rilascio della ricevuta è una condizione di utilizzabilità, ma non sposta il periodo d'imposta di spettanza del costo agevolato**.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Esempio Pratico: Un'azienda effettua l'entrata in funzione del bene e invia la comunicazione di completamento al GSE il **31 dicembre 2026**. Il GSE, espletati i controlli, rilascia la ricevuta formale il **7 gennaio 2027**.

- **Spettanza:** Resta l'anno **2026**.
- **Adempimento:** La maggiorazione verrà regolarmente inserita nel **Modello Redditi 2027** (relativo all'anno d'imposta 2026), in quanto la ricevuta sarà stata ampiamente ottenuta prima della scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**